



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Schede informative

AMMORTIZZATORI SOCIALI > L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Che cosa è?

E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

Requisiti:

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

La domanda e la decorrenza:

La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione che accerti lo stato di disoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata ai Centri per l'impiego.

L'indennità decorre:

- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'importo:

L'indennità di disoccupazione in pagamento dal 2010, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L'importo massimo dell'indennità è di € 886,31 elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.917,48.

Quando cessa?

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- ha percepito tutte le giornate di indennità;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Il ricorso:

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

aggiornamento gennaio 2010